



**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI
DELLA VALLE D'AOSTA IN
MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato dal Consiglio di
Amministrazione del CELVA
con deliberazione del 17 gennaio 2022,
n. 4

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto oppure in modalità mista, sia in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, sia in via ordinaria in relazione ad esigenze espresse e motivate dai Consiglieri, su decisione del Presidente.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e flessibilità, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, la facoltà di svolgere le proprie riunioni in presenza, in modalità telematica o in modalità mista (con la simultanea e contestuale partecipazione di alcuni componenti in presenza fisica presso la sede del Consorzio e di altri collegati a distanza in remoto da un diverso luogo), utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione gratuitamente dal Consorzio.

Art. 2 – Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire la parità di trattamento tra i partecipanti e il rispetto dei seguenti requisiti tecnici:
 - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza o in audioconferenza;
 - b. la possibilità a tutti i componenti dell’organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva di interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la visione e la condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e. la constatazione e la proclamazione dei risultati delle votazioni e delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g. la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni e l’eventuale acquisizione e conservazione dei files dei lavori;
 - h. la garanzia della segretezza delle sedute;
 - i. la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. La piattaforma deve, inoltre, garantire che il segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell’andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 3 – Convocazione delle sedute

1. Il Presidente, o chi ne assume le funzioni di vicario in caso di sua assenza o di impedimento, convoca le sedute del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del CELVA.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del CELVA, con espressa indicazione dell'eventuale ricorso al collegamento in modalità telematica da parte dei Consiglieri e del mezzo telematico utilizzato.
3. All'avviso di convocazione deve seguire opportuna comunicazione contenente ogni utile indicazione operativa per consentire la partecipazione e lo svolgimento della seduta in modalità telematica.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee al Consorzio, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare anch'esse in videoconferenza o in audioconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 4 – Partecipazione alle sedute

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del CELVA, le adunanze del Consiglio di Amministrazione svolte in modalità telematica o in modalità mista sono valide quando vi intervenga, partecipando in modalità telematica o in presenza fisica, la maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del CELVA, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, in presenza fisica e da remoto, non computandosi le astensioni.
3. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del CELVA, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Il Consigliere che partecipa in modalità telematica deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al suo ruolo istituzionale.
5. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
6. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma telematica e dell'utilizzo improprio del microfono, della videocamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale, assicurando inoltre che non siano ripresi altri soggetti.

Art. 5 – Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta, al fine di accertare l'identità dei partecipanti in remoto, il Presidente o chi ne assume le funzioni di vicario in caso di sua assenza o di impedimento, deve accertare, mediante riscontro da remoto ed appello nominale, l'identità degli Amministratori e la presenza

del numero legale. I partecipanti da remoto dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia gli Amministratori presenti in sede che quelli collegati da remoto.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

1. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento da remoto di uno o più partecipanti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, il Presidente, o chi ne assume le funzioni di vicario, assume le determinazioni necessarie, consentendo la prosecuzione della riunione qualora sia garantito il numero legale, e dando atto dell'assenza giustificata del/dei partecipante/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento
2. In caso di problemi di connessione che facciano venir meno il numero legale, qualora vi sia possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente, o chi ne assume le funzioni di vicario, sospende temporaneamente la seduta; in caso contrario, la rinvia.
3. Ogni partecipante alla seduta in modalità telematica deve esprimere il proprio voto in modo palese.
4. Qualora possibile, la seduta in videoconferenza è registrata per la conservazione agli atti.
5. Nelle deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione deve essere indicato che la riunione si è svolta mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto oppure in modalità mista e devono essere specificati il numero e i nominativi dei partecipanti in presenza e di quelli da remoto e le modalità del collegamento.
6. Nelle deliberazioni si deve, altresì, dare conto degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della seduta e della votazione.

Art. 7 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, è fatto espresso rinvio al Codice civile e allo Statuto del CELVA, con particolare riferimento alla sezione III "Consiglio di Amministrazione".